

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Sanità**

(MARIOTTI)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(FANFANI)

e col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1966

Contributo finanziario dell'Italia al Centro internazionale di ricerche per il cancro

ONOREVOLI SENATORI. — La 18^a Assemblea mondiale della sanità in data 20 maggio 1965 ha deciso, ai sensi dell'articolo 18 della costituzione della Organizzazione mondiale della sanità, la creazione del « Centro internazionale di ricerche per il cancro » promosso dalla Francia, unitamente all'Italia, alla Repubblica federale tedesca, al Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, ed agli Stati Uniti d'America.

Il Centro ha sede in Lione ed ha le seguenti finalità:

la raccolta e la diffusione dei dati concernenti l'epidemiologia del cancro, le ricerche cancerologiche, le cause e la prevenzione del cancro nel mondo intero;

l'esame e l'elaborazione di programmi di ricerche, i quali devono essere concepiti in modo da sfruttare in pieno tutte le risorse scientifiche e finanziarie ed ogni occa-

sione speciale di studio sulla storia naturale del cancro;

l'istruzione e la formazione del personale per la ricerca in cancerologia.

Il Centro è aperto a tutti i Paesi e finora hanno aderito l'Australia e l'Unione Sovietica, oltre agli Stati promotori.

L'Italia ha ufficialmente aderito in data 15 settembre 1965.

L'attività del Centro è assicurata dal contributo annuo dei Paesi aderenti.

Tale contributo è stato fissato in dollari USA 150.000, corrispondenti a 95 milioni di lire circa.

Per l'adempimento degli obblighi assunti è stato predisposto l'unito disegno di legge che autorizza la iscrizione in bilancio, a partire dall'anno finanziario 1966, di una somma pari a 150.000 dollari USA, quale contributo annuo dovuto dall'Italia al Centro internazionale.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

In adempimento degli obblighi assunti dall'Italia quale membro fondatore del Centro internazionale per le ricerche sul cancro, con sede in Lione, il cui statuto è stato approvato il 20 maggio 1965 dalla 18^a Assemblea mondiale della sanità, è stanziata nel bilancio dello Stato una somma pari all'ammontare di 150.000 dollari USA, quale contributo annuo dovuto dall'Italia, a partire dall'esercizio finanziario 1966.

Art. 2.

All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge, valutato per l'esercizio 1966 in lire 95 milioni, verrà fatto fronte con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio su indicato.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.